IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

DELIBERAZIONE N. **859** DEL **22/09/2025**

OGGETTO: CONVENZIONE QUADRO TRA GLI IFO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.

Esercizi/o e conto . Centri/o di costo . **- Importo presente Atto: € .** **- Importo esercizio corrente: € .** Budget **- Assegnato: € -** **- Utilizzato: € -** **- Residuo: € -** **Autorizzazione n°: -** Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**	STRUTTURA PROPONENTE **UOC Affari Generali** Il Dirigente Responsabile **Massimiliano Gerli** Responsabile del Procedimento **Simona Bartolucci** L'Estensore **Anna Maria Pollioni** Proposta n° DL-841-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 18/09/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. **Costanza Cavuto**	**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO** Positivo Data 17/09/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. **Giuseppe Zappalà**

Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. **Giovanni Blandino** data 12/09/2025 Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG **Maria Concetta Fargnoli** data 16/09/2025 Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
convenzione ifo - universita' roma tre

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante "Presa d'atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)";

Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d'atto dell'insediamento del Direttore Generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;

Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);

Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003 così come modificati ed integrati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 200/2022 volti ad incentivare l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università;

Visto il Regolamento Aziendale relativo all'accesso presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per lo svolgimento di tirocini, frequenze e dottorati di ricerca adottato con deliberazione IFO n. 338 del 17.04.2024;

Premesso che, in data 09.07.2025, l'Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze, ha formulato richiesta agli IFO di stipulare una Convezione quadro per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 196/1997 e del D.M. n. 142/1998 e s.m.i.;

Considerato che l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 prevede che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

che l'art. 18, comma 1, lettera c) della Legge n. 196/1997 stabilisce che, ai fini dello svolgimento dei tirocini, è necessario stipulare apposite convenzioni tra i soggetti di cui alla lettera a) ed i datori di lavoro pubblici e privati;

Tenuto conto che il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro;

Atteso che per ciascun tirocinante, l'Università in accordo con gli IFO, sulla base della Convenzione in parola, predispone un Progetto Formativo e di Orientamento;

che l'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso gli IFO, sarà svolta con l'assistenza di un tutor degli Istituti e di un tutor dell'Università;

Visto il parere favorevole della Direzione Strategica degli IFO espresso in data 14 luglio 2025;

Ritenuto opportuno poter stipulare la Convenzione quadro tra gli I.F.O. e l'Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze, per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

Dare atto che la Convenzione avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;

Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione, è reperibile agli atti della UOC proponente;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

-stipulare la Convenzione quadro tra gli I.F.O. e l'Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze, per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento secondo l'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

-dare atto che la suddetta Convenzione avrà la durata di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

La UOC Affari Generali e Legali, la UOC Direzione Medica e la UOSD Centro di Formazione Continua e Gestione Polo Congressuale cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico";

Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *"Presa d'atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.";*

Visto l'art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.

In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l'insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *"CONVENZIONE QUADRO TRA GLI IFO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO."* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze, con sede legale in Roma, via Ostiense n. 159 codice fiscale n. 04400441004 (d'ora in poi denominato "Soggetto promotore"), rappresentato dal Direttore, Prof. Giovanni Antonini, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ateneo

E

Istituti Fisioterapici Ospitalieri (d'ora innanzi denominato "Soggetto ospitante"), P.I. 01033011006 - C.F. 02153140583 con sede in Roma via Elio Chianesi n. 53 rappresentati dal Direttore Generale Dott. Livio De Angelis domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Oggetto

1. Nel rispetto della normativa vigente, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture tirocinanti e studenti in attività pratica di ricerca laboratoriale di tesi esterna, su proposta dell'Università.

Art. 2 — Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata triennale, a partire dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo di entrambe le parti, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di almeno tre mesi prima della scadenza prevista. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti e gli studenti tesisti coinvolti di concludere l'attività già avviata.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore provvede direttamente ad assicurare lo studente in attività sperimentale di ricerca di tesi esterna contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99).

2. Il soggetto promotore fornisce allo studente tesista la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008; accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

3. Il soggetto promotore nomina per ogni studente tesista un relatore universitario, docente dell'Università degli Studi Roma Tre, responsabile didattico organizzativo delle attività previste nel progetto di tesi, che è tenuto a seguire e verificare l'attività sperimentale di ricerca laboratoriale di tesi.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a formare i tirocinanti sui rischi specifici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi D.Lgs. 81/08 ove necessario e a far indossare i DPI risultati necessari dalla valutazione dei rischi relativa agli ambienti di lavoro frequentati dallo studente.

Il soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio durante lo svolgimento dell'attività dei tirocinanti, a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, fornendo la

documentazione necessaria di supporto: verbale del pronto soccorso, descrizione della dinamica che ha portato all'infortunio completa di data, orario, luogo e attività svolta, fornendo altresì modalità di contatto per eventuali ulteriori approfondimenti, ai fini della presentazione della denuncia.

il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999, salvo casi di dolo.

Art. 5 — Obblighi e diritti dello studente tesista

1. Durante lo svolgimento dell'attività il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività concordate, osservando gli orari, le regole di comportamento e rispettando l'ambiente di lavoro;

- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento dell'attività, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, del Codice privacy D.Lgs 196/03, come modificato dal D.Lgs 101/18 e dai regolamenti aziendali in materia;

- ove l'attività si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

- partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione delle attività concordate;

- in caso di interruzione o sospensione dell'attività, dare tempestiva comunicazione ai tutor e all'ufficio competente presso il soggetto promotore;

- svolgere attività pratica secondo le direttive del tutor aziendale;

- non può in ogni caso sostituire dipendenti della struttura ospitante;

- osservare le norme di legge e i regolamenti/direttive aziendali, che disciplinano l'attività oggetto della convenzione;

- ove l'attività abbia ad oggetto attività sanitaria, indossare un camice/divisa che verrà richiesto dal tutor e ritirato presso i locali di distribuzione delle divise;

- esibire obbligatoriamente il cartellino di identificazione fornito dall'Ente ospitante, esponendolo durante le attività.

Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge l'attività.

Il tirocinante non percepirà alcuna retribuzione durante l'attività sperimentale di tesi.

Art. 6 - Trattamento dati personali

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR e al Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679".

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR. e nei limiti delle finalità di cui al presente atto.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente atto.

Le Parti assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente atto.

L'Ateneo ai sensi dell'art. 24 del GDPR è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali del tirocinante in relazione alla gestione amministrativa della carriera e dell'attività formativa dello stesso.

L'Ateneo fornisce la "Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi e dottorandi rinvenibile sul sito Istituzionale di Ateneo.

IFO è Titolare autonomo, ai sensi dell'art. 24 del GDPR, dei dati personali del tirocinante trattati per lo svolgimento di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica necessarie per il presente atto.

IFO, in qualità di Titolare autonomo dei dati trattati in relazione allo svolgimento delle attività formative di cui al presente atto, si impegna a nominare il tirocinante persona autorizzata al trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 GDPR e dell'art. 2 – quaterdecies del D. lgs. n. 101/2018 ("Codice della Privacy").

Per tutti i trattamenti sopracitati IFO, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

L'Ateneo designa il Tutor ai fini della supervisione del percorso di formazione del tirocinante.

Il Tutor sarà nominato persona autorizzata al trattamento dei dati personali dall'Ateneo.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle

finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 7 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 8 — Risoluzione delle controversie e Foro competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tal modo, si conviene di accettare in via esclusiva la giurisdizione del Foro di Roma.

FIRMA PER L'UNIVERSITA' ROMA TRE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE

(Prof. Giovanni Antonini)

FIRMA PER GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

(il Direttore Generale Dott. LIVIO DE ANGELIS)